

**Decreto Dirigente Struttura (reg.) (Lombardia) 11/09/2014 n° 8275**

**D.lgs. 61/2010 «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 17 luglio 2009, n. 88», articolo 10 comma 1 lettera c) - Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla raccolta di mezzo grado rispetto a quanto stabilito dai disciplinari di produzioni per le DOC: Garda sottozona classico – Riviera del Garda bresciano - Valtenesi per la campagna 2014/2015**

Doc. 614J8275.0LO\_00 di Origine Regionale

emanato/a da: **Regione Lombardia**

e pubblicato/a su: **Bollettino Uff. Regione n° 38 del 15/09/2014**

## SOMMARIO

NOTE

TESTO

- § -

NOTE

- § -

TESTO

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visto:

- il reg UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti ed in particolare la Sezione II Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
- il decreto legislativo 8 aprile 2010 numero 61 «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 17 luglio 2009, n. 88;
- il d.m. 8 ottobre 1996 (e successive modifiche ed integrazioni) con i quali è stato approvato il disciplinare di produzione della DOC Garda;
- il d.p.r. 22 giugno 1977 e D.M. 26 giugno 2009 (e successive modifiche ed integrazioni) con i quali è stato approvato il disciplinare di produzione della DOC Riviera del Garda Bresciano;
- il d.m. 14 luglio 2011 (e successive modifiche ed integrazioni) con i quali è stato approvato il disciplinare di produzione della DOC Valtenesi;

Considerato che:

- il disciplinare di produzione della DOC GARDA sottozona GARDA CLASSICO all'art.4 prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia sia:

vino

Garda classico bianco 10,50% vol

Garda classico chiaretto 10,50% vol

Garda classico rosso 10,50% vol

Garda classico rosso novello 10,50% vol

Garda classico rosso superiore 11,00% vol

Garda classico Gropello 10,50% vol

Garda classico Gropello riserva 11,50% vol

- il disciplinare di produzione della DOC RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO all'art.4 prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia sia:

vino

Riviera del Garda Bresciano bianco 10,00% vol

Riviera del Garda Bresciano chiaretto e rosso 10,50% vol

Riviera del Garda Bresciano Gropello 11,50% vol

Riviera del Garda Bresciano superiore 11,50% vol.

- il disciplinare di produzione della DOC VALTENESI all'art.4 prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia sia 11,50 % vol;

Rilevato inoltre che l'articolo 10 «Disciplinari di produzione» del decreto legislativo 61/2010 al punto 1 lettera c) prevede che «le regioni possono

consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare di produzione»;

Preso atto della richiesta del Consorzio Valtenesi pervenuta in data 10 settembre 2014 con protocollo M1.2014.0072220 con la quale viene richiesta per le DOC GARDA sottozona GARDA CLASSICO, RIVIERA DEL GARDA, VALTENESI la riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia di mezzo grado rispetto a quanto stabilito dai rispettivi disciplinari di produzione per la campagna 2014/2015;

Considerato che:

- l'andamento meteorologico riscontrato in tutto il nord Italia a partire dalla seconda metà del mese di giugno ha causato:
  - eccessiva bagnatura fogliare,
  - eccessiva e costante umidità dei suoli
  - anomalo sviluppo vegetativo e conseguente compattezza dei grappoli.
- la particolare situazione in cui si è venuta a trovare la coltura della vite è stata causa di frequenti situazioni anomale verificatesi nel corso dell'invaiaitura, di apparati radicali in continua sofferenza a causa di ristagni idrici e della compattazione dei suoli in conseguenza dei ripetuti passaggi dei mezzi meccanici impiegati per la difesa fitosanitaria, della riduzione delle ore di insolazione che, complessivamente, hanno di fatto ridotto l'attività metabolica delle piante e di conseguenza i processi di accumulo della componente zuccherina;
- A causa delle abbondanti precipitazioni si sono registrati ripetuti cicli di infezioni di plasmopara viticola che a hanno prodotto danni all'apparato fogliare diminuendo ulteriormente la capacità fotosintetica già limitata dallo scarso irraggiamento solare, ed inoltre, si registra una predisposizione alle infezioni di botrite e marciume acido, a causa dei grappoli compatti e rigonfi che tendono a rompersi;

Preso atto che tale situazione meteorologica ha portato, ad inizio vendemmia, delle rilevanti riduzioni degli accumuli zuccherini, e di conseguenza al mancato raggiungimento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dai disciplinari e contestuale compromissione dello stato fitosanitario delle uve;

Rilevato che per analoghe motivazioni tutte le regioni del nord Italia hanno richiesto per la campagna 2014/2015 al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali di attivare la procedura prevista dall'allegato VIII del regolamento 1308/2013 per quanto riguarda l'innalzamento da 1,5% a 2% del grado di arricchimento;

Rilevato che la richiesta pervenuta dal Consorzio Valtenesi rientra nella possibilità che le Regioni hanno di ridurre di mezzo grado il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia rispetto a quello stabilito dal disciplinare sulla base dall'articolo 10 del decreto legislativo 61/2010;

Valutata accoglibile per le motivazioni di cui sopra la richiesta pervenuta dal Consorzio Valtenesi;

Ritenuto, quindi, di autorizzare per la campagna 2014/2015 la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla vendemmia rispetto a quanto previsto dai rispettivi disciplinari per le i vini DOC GARDA SOTTOZONA GARDA CLASSICO, DOC RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO, DOC VALTENESI come sotto riportato:

vino

Garda classico bianco da 10,50% vol a 10,00% vol  
Garda classico chiaretto da 10,50% vol a 10,00% vol  
Garda classico rosso da 10,50% vol a 10,00% vol  
Garda classico rosso novello da 10,50% vol a 10,00% vol  
Garda classico rosso superiore da 11,00% vol a 10,50% vol  
Garda classico Gropello da 10,50% vol a 10,00% vol  
Garda classico Gropello riserva da 11,50% vol a 11,00% vol

vino

Riviera del Garda Bresciano bianco da 10,00% vol a 9,50% vol  
Riviera del Garda Bresciano chiaretto e rosso da 10,50% vol a 10,00% vol  
Riviera del Garda Bresciano Gropello da 11,50% vol a 11,00% vol  
Riviera del Garda Bresciano superiore da 11,50% vol a 11,00% vol

vino

Valtinesi – tutte le tipologie da 11,50% vol a 11,00% vol

Preso atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 2 della legge 241/90;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Visto l'articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. Di autorizzare per la campagna 2014/2015 la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla

vendemmia rispetto a quanto previsto dai rispettivi disciplinari per i vini DOC GARDA SOTTOZONA GARDA CLASSICO, DOC RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO, DOC VALTENESI come sotto riportato:

vino

Garda classico bianco da 10,50% vol a 10,00% vol

Garda classico chiaretto da 10,50% vol a 10,00% vol

Garda classico rosso da 10,50% vol a 10,00% vol

Garda classico rosso novello da 10,50% vol a 10,00% vol

Garda classico rosso superiore da 11,00% vol a 10,50% vol

Garda classico Gropello da 10,50% vol a 10,00% vol

Garda classico Gropello riserva da 11,50% vol a 11,00% vol

vino

Riviera del Garda Bresciano bianco da 10,00% vol a 9,50% vol

Riviera del Garda Bresciano chiaretto e rosso da 10,50% vol a 10,00% vol

Riviera del Garda Bresciano Gropello da 11,50% vol a 11,00% vol

Riviera del Garda Bresciano superiore da 11,50% vol a 11,00% vol

vino

Valtinesi – tutte le tipologie da 11,50% vol a 11,00% vol

2. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

3. Di trasmettere il presente atto al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

---